

Conservazione scritture contabili per dieci anni

Con l'ordinanza n. 9794, depositata il 14 aprile, la **Corte di Cassazione** è tornata a precisare che resta fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l'obbligo di conservare la documentazione contabile **per dieci anni** e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all'amministrazione finanziaria per l'espletamento dell'accertamento.

Il caso riguarda una S.p.a. alla quale era stato notificato un **avviso di accertamento** volto al recupero di un credito d'imposta indebitamente utilizzato per l'anno 2011.

La società eccepiva la violazione dell'articolo 22 Dpr. 600/1973 e dell'articolo 2220 cod. civ.

In forza della prima delle citate disposizioni, le scritture contabili obbligatorie *"devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 o da altre leggi tributarie"*.

In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 9834 del 13.05.2016, con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall'articolo 8, comma 5, L. 212/2000, in forza del quale *"l'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione"*.

Alla luce della richiamata previsione la Corte di Cassazione, già nel 2016, aveva ritenuto che l'estensione oltre il termine decennale fosse possibile solo nel caso in cui il decennio fosse spirato prima che l'accertamento, seppur iniziato, non fosse definito, *"diversamente derivandone, se non un*

interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un'applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l'amministrazione procedere all'accertamento nei termini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell'ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die".

La più recente pronuncia, pur tenendo conto di quanto appena richiamato, ha tuttavia ritenuto che la medesima disposizione non possa essere interpretata nel senso di derogare l'articolo 2220 cod. civ., prevedendo un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all'Amministrazione finanziaria per l'espletamento dell'accertamento.

Nel caso di specie, infatti:

- l'accertamento aveva avuto inizio nell'anno 2011,
- le agevolazioni con riferimento alle quali vi era un obbligo di conservazione della documentazione risalivano al 2003,
- le dichiarazioni omesse riguardavano i periodi 2005-2009.

Trattandosi di documenti tutti rientranti nel lasso di tempo decennale previsto dall'articolo 2220 cod. civ., la Corte di Cassazione, con l'ordinanza depositata, ha qualificato come perdurante l'**obbligo di conservazione**, e, dunque, legittima la richiesta di documentazione avanzata dall'Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla richiamata pronuncia e, soprattutto, alle disposizioni in materia di conservazione dei documenti contabili, non può ignorarsi quanto recentemente è stato

stabilito dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8500 del 25.03.2021: *“una volta stabilito che la deduzione dell’elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta espone il contribuente alla potestà di accertamento dell’Amministrazione finanziaria indipendentemente dalla decadenza nella quale quest’ultima sia incorsa sulle annualità pregresse, non pare inesigibile – proprio in ottica, anche questa statutaria, di affidamento e reciproca collaborazione – che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell’ultima dichiarazione accertabile”*.

Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l'**onere di conservare la documentazione per dieci anni**, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).

(MFms)